

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

C.U. IPA

CR344K

Proposta n. DT - 1181 - 2015

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 1103

IN DATA 07-08-2015

Oggetto: Autorizzazione ai sensi D.Lgs 387/20013 e ss.mm.ii. rilasciata alla "SCHNEIDER INDUSTRIE" S.p.A., Verrone (BI) - Provvedimento di integrazione delle disposizioni di cui al punto n. 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 814 del 28.05.2014 ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al D.P.R. 327/2001.

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Agricoltura,

PREMESSO CHE

Per il progetto denominato: "Nuova Centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente nel bacino dei TT. Cervo e Mologna" da realizzare in Comune di Piedicavallo (BI) – di cui all'istanza presentata il 05.04.2012 (prot. ricez. Provincia n. 16806 del 10.04.2012) da parte del legale rappresentante della "Pettinatura di Verrone" S.p.A. (P. I.V.A. 01452360025), corrente in Strada Trossi n. 2, 13871 Verrone (BI), poi "Schneider Industrie" S.p.A. – fu rilasciata a quest'ultima, con contestuale positivo giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.), provvedimento dirigenziale di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Determinazione Dirigenziale n. 814 del 28.05.2014;

E CHE

Al punto n. 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 814 del 28.05.2014 suddetta la Provincia diede atto che: "Omissis... la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: omissis..., riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs 387/03 e ss.mm.ii., e pertanto, in virtù del comma 1 dell'art. 12 del citato D. Lgs, 387/2003 e ss.mm.ii., l'opera riveste la qualifica di "**opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente**";

PRESO ATTO CHE

Solo in data 17.04.2015 la "Idroelettrica Piedicavallo" S.r.l., nel prosieguo divenuta, in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 946 del 19.06.2014, intestataria della Concessione di derivazione e dell'autorizzazione di cui sopra, con nota datata 15.04.2015 (prot. ricez. 11225 del 17.04.2015), fece implicitamente presente che si rende necessario dare corso alle procedure di esproprio per pubblica utilità per la realizzazione delle opere in progetto cui il beneficiario dell'autorizzazione di cui trattasi ha titolo in forza di quanto riconosciuto al 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 814 del 28.05.2014 sopraccitata;

VISTI

l'art. 67 comma 1 lett. b) della L.R. 44/2000 che, statuisce il trasferimento alle province delle funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, all'espropriazione per pubblica utilità nonché all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a) della medesima legge;

l'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nel quale è previsto che: *"Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo"*

DATO ATTO CHE

la costituzione del vincolo preordinato all'esproprio (prevista dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) necessaria per procedere alla delega richiesta dalla "Idroelettrica Piedicavallo" S.r.l., è da intendersi già perfezionata con il rilascio dell'autorizzazione unica contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 814/2014 sopraccitata, per espressa disposizione dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. impianti "soggetti ad un'autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico**"). In tal senso si è espresso, con propria nota n. 580/758 del 23.06.2015 (prot. ricez. Provincia n. 18389 del 25.06.2015), altresì l'Ufficio Tecnico del Comune di Piedicavallo, cui indicazioni sull'eventuale previa apposizione di tale vincolo erano state richieste dalla Provincia con nota n. 14025/2015.

RITENUTO CHE

Nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo, l'Amministrazione possa avvalersi della possibilità di delegare la potestà espropriativa al concessionario della derivazione d'acqua pubblica, limitandolo strettamente a quanto risulta dal Piano Particellare d'Esproprio.

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Espropriazione per Pubblica Utilità*”;

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all’interno dell’elettricità*” art. 12;

Visto il D.M. 10.09.2010, “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

Vista la D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314, “*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*”

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 13.04.1994 n° 5 che ha, fra l’altro, subdelegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative, a far data dal 01.05.95, relative all’utilizzo delle risorse idriche concernenti le autorizzazioni per la ricerca l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;

Visto il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico sottoscritto dalla Provincia di Biella e dalla "Schneider Industrie" S.p.A. – Verrone (BI), in data 20.09.2013, approvato nel corso della conclusiva sessione della Conferenza dei Servizi del 18.04.2014

Vista la precedente Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 814 del 28.05.2014 con la quale fu rilasciata alla – *illo tempore* - "Schneider Industrie" S.p.A., Verrone (BI), l’Autorizzazione Unica ai sensi del citato art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di integrare, con la delega costituente oggetto del presente provvedimento (secondo le specifiche indicate nei punti a seguire), il precedente provvedimento autorizzativo Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 814 del 28.05.2014, con cui fu rilasciata alla – *illo tempore* - "Schneider Industrie" S.p.A., Verrone (BI) autorizzazione ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto denominato: “*Nuova Centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente nel bacino*”

dei TT. Cervo e Mologna”, in Comune di Piedicavallo (BI). Nella predetto provvedimento autorizzativo fu espressamente attestato (cfr. punto n. 5 del Dispositivo), richiamato il contenuto dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., che l’opera di cui trattasi, in virtù dell’autorizzazione rilasciata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riveste la qualifica di “opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente”;

2. di dare atto che, con il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., avvenuta con la citata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 814 del 28.05.2014, si sono create le condizioni previste dall’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. impianti “soggetti ad un’autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”), con la conseguente formazione del vincolo preordinato all’esproprio (prevista dall’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) sulle aree d’interesse;
3. a riscontro della richiesta in tal senso, avanzata in data 17.04.2015 la “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. (in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 946/2014, intestataria della Concessione di derivazione e dell’autorizzazione di cui in premessa ed al punto n. 1 del dispositivo, del presente provvedimento), con nota datata 15.04.2015 (prot. ricez. 11225 del 17.04.2015), di delegare parzialmente l’esercizio dei poteri espropriativi alla medesima “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. (P. I.V.A. 02563920020), corrente in Strada Trossi n. 2, 13871 Verrone (BI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ai fine della realizzazione delle opere previste nel progetto denominato: “Nuova Centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente nel bacino dei TT. Cervo e Mologna”, secondo le modalità ed i limiti specificati nei punti seguenti del presente provvedimento, che verrà fatto sottoscrivere per accettazione alla “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. stessa;
4. l’esercizio dei poteri espropriativi è limitato strettamente a quanto risulta dal P.P.E. allegato alla documentazione progettuale approvata dalla Provincia con la Determinazione Dirigenziale n. 814 del 28.05.2014;
5. la delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure già disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: avvio procedimento di esproprio (cfr. art. 16 comma 4); eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell’indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8);
6. la “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. è direttamente responsabile dell’attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l’Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dalla S.r.l. medesima direttamente svolte;
7. vengono delegate altresì le procedure finalizzate all’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all’art. 52-octies e/o art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
8. sono esclusi dalla delega l’adozione del decreto di esproprio e/o dell’atto di definizione di servitù di cui agli artt. 23 e 52-octies del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno

adottati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte della “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. Quest’ultima dovrà inoltrare al Dirigente del Settore cui è assegnato il Servizio Provinciale Espropriazioni, entro 4 anni dalla di dichiarazione di pubblica utilità, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Per l’adozione del Decreto di Esproprio dovrà essere prodotta idonea documentazione e dichiarazione di tecnico abilitato, attestante le verifiche ipotecarie e catastali aggiornate ad **una settimana** antecedente la data di effettivo e completo inoltro di tutta la documentazione sopra individuata;

9. saranno intestate alla “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. unicamente le aree individuate nel P.P.E. a suo tempo presentato;
10. i termini della dichiarazione di pubblica utilità entro i quali emanare l’atto traslativo del bene sono di 5 anni (cfr. art. 13 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.). La scadenza del termine determinerà l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità conseguita con l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
11. la proroga del termine di cui al punto precedente potrà essere richiesta, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., per ipotesi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni;
12. l’Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa;
13. ogni comunicazione trasmessa dalla “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo “Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Espropriazioni - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la “Idroelettrica Piedicavallo” S.r.l. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita);
14. si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, vulture, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario;
15. di dare atto che Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è la Dirigente del Settore Provinciale Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile, arch. Maria Luisa Conti Telefono 015 8480713; indirizzo posta elettronica [.marialuisa.conti@provincia.biella.it](mailto:marialuisa.conti@provincia.biella.it)
16. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Firmato in originale:

Il Dirigente/Responsabile
SARACCO GIORGIO

Publicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 07-08-2015.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.

Il Responsabile della pubblicazione